



Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA DURATA DI ANNI TRE - RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO

1

Carrara, 30 novembre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Lucia Venuti





Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della società Nausicaa S.p.A., così come definito dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle assicurazioni" e successivi regolamenti ISVAP.

Art. 2 Finalità del servizio

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alla Società gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di Nausicaa e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

1. identificazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi, anche sulla base delle polizze assicurative esistenti o riconducibili alla Società committente; formulazione del programma assicurativo del mandante e conseguente ricerca sul mercato assicurativo, secondo modalità concordate, per la verifica economica dello stesso;
2. stesura del o dei capitolati d'onori, indicazione degli elementi necessari per l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte dei competenti organi del committente degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa interna e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l'individuazione della o delle compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative;
3. assistenza tecnico-giuridica nel corso dei procedimenti di gara necessari all'attuazione del programma assicurativo;
4. gestione delle polizze, segnalazione anticipata delle scadenze, incasso e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto della committente
5. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente valenza assicurativa (variazioni, modifiche, dichiarazioni, relazioni, ecc.) e gestione dei sinistri sia attivi che passivi, per conto della mandante;
6. studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in tema di nuove coperture, clausole contrattuali e simili;
7. costante "manutenzione" del programma assicurativo della committente per la sua migliore conservazione temporale quanto ad efficacia tecnica ed equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modificazioni necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione del mandante stesso;
8. servizio di informazione in merito ai rating delle compagnie e altre informazioni di carattere finanziario che riguardano gli assicuratori della Società e che tenga quotidianamente sotto controllo le performance e i rating delle principali compagnie assicurative e riassicurative, nazionali ed internazionali.



Le attività da effettuare, a seguito di richiesta della Stazione appaltante, dovranno essere svolte nei tempi di volta in volta indicati nella medesima.

Il broker si dovrà rendere disponibile a recarsi personalmente presso la sede aziendale, a seguito della richiesta della stazione appaltante, che potrà richiedere fino a 20 incontri annui in presenza.

Art. 3 Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione, che avverrà, stante la necessità di avviare il servizio in tempi brevi, terminata la procedura di affidamento, nelle more della stipula del contratto.

Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte di Nausicaa spa.

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di rinnovare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori anni tre, dandone comunicazione al contraente 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si precisa che nessuna commissione verrà erogata dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 4 Situazione assicurativa di Nausicaa Spa

La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio, con scadenza 31/03/2023, è la seguente:

3

Polizza	Importo Lordo / anno	Importo Imponibile/ anno
Rc patrimoniale e Professionale Tecnici	€ 2.970,00	€ 2.429,45
D&O	€ 5.713,00	€ 4.673,46
All risks incendio	€ 12.525,00	€ 10.245,40
Tutela Legale	€7.000,00	€ 5.773,20
Infortuni Amm.ri	€ 1.272,00	€ 1.240,00
Infortuni Dirigenti	€ 2.014,00	€ 1.964,88
TCM e IPM dirigenti	€ 6.082,00	€ 6.082,00
CVT per missioni	€ 1.197,46	€ 1.055,00
RCTO	€ 88.504,00	€ 72.395,91
Rc Auto + CVT	€ 151.098,10	€ 122.145,70



Art. 5 Corrispettivo – provvigioni

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti (presenti e futuri) per Nausicaa S.p.A., per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica, e inserite nei capitolati stessi.

Nausicaa S.p.A. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla stazione appaltante in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con Nausicaa S.p.A., adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto alla stessa.

L'importo (netto) stimato dell'appalto, calcolato ai soli fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2006, è il seguente:

valore presunto triennale	Euro 40.063,72
valore presunto in caso di rinnovo per ulteriori anni tre	Euro 80.127,44

Gli importi suddetti, al netto di iva ed oneri di legge, corrispondono alla somma delle provvigioni calcolate sui premi annuali imponibili delle polizze in essere, nelle percentuali del 4% per RC Auto e dell'8% per le restanti polizze, moltiplicate per la durata del contratto.



Art. 6 Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Nausicaa si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione/verbale di avvio dell'esecuzione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La partecipazione alla procedura di gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara, dei suoi allegati nonché delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 8 Responsabilità del broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dalla stazione appaltante e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento del servizio e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della stazione appaltante, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

Nausicaa S.p.A. avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Il Broker risponde di eventuali danni causali anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

5

Art. 9 Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, è vietato il subappalto.

Art. 10 Cauzione definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs 50/2016, cui si fa rinvio.

Art. 11 Obblighi Assicurativi



Il broker, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo, a Società affidataria dovrà essere provvista, prima della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri e non inferiore ad € 2.500.000,00 per ciascun sinistro. Ad inizio del rapporto la Società affidataria dovrà consegnare copia delle polizze, che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni. Nelle suddette polizze è riportato l'impegno della Compagnia assicuratrice a comunicare alla Stazione appaltante eventuale mancato pagamento del premio da parte della Società affidataria o il recesso a qualsiasi titolo dall'assicurazione medesima.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

Nausicaa S.p.A., con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla stazione appaltante. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti di Nausicaa S.p.A. per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.

La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Stazione appaltante e pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14

Art. 12 Verifiche e controlli

La stazione appaltante effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.



Art. 13 Inadempienze e penalità

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una corretta gestione del servizio, Nausicaa S.p.A. si riserva di applicare le seguenti penali.

1. In caso di ritardo dell'avvio dell'esecuzione del servizio rispetto al termine stabilito, ci si riserva di applicare una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per un ritardo massimo ammesso di 10 giorni. Ove il predetto ritardo superi il limite di 10 giorni, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione contratto ai sensi del successivo art 14;
2. In caso di ritardo nei pagamenti dei premi, dipendente dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per un ritardo massimo ammesso di 10 giorni. Ove il predetto ritardo superi il limite di 10 giorni, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione contratto ai sensi del successivo art 14;
3. Mancata produzione alla stazione appaltante delle comunicazioni e/o documentazione di cui all'art. 2 (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, avvisi di scadenza, documenti da presentare a seguito di richieste della stazione appaltante....) nei tempi previsti, verrà applicata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per un ritardo massimo ammesso di 10 giorni. Ove il predetto ritardo superi il limite di 10 giorni, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione contratto ai sensi del successivo art 14;
4. In caso di ritardi nell'integrazione della cauzione (fino ad un massimo di venti giorni), ridotta a seguito dell'applicazione di penalità), verrà applicata una penale giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per un ritardo massimo ammesso di 20 giorni. Ove il predetto ritardo superi il limite di 20 giorni, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione contratto ai sensi del successivo art 14;
5. Nel caso di mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, calcolata in una misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e il'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (fermo restando che le stesse non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare) per ogni disservizio riscontrato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta, trasmessa a mezzo pec, a seguito della quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare contro deduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla data di contestazione. Nel caso in cui le stesse non vengano presentate oppure non siano ritenute soddisfacenti, si provvederà ad applicare la penale.



Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo pec.

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione di cui all'art. 10, con obbligo del broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Art. 14 Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% contrattuale;
- arbitraria interruzione della prestazione, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Società;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- emanazione, nei confronti dell'appaltatore provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia;
- perdita dell'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I.);
- mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Nausicaa S.p.A., pubblicati sul sito aziendale;
- subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata (con particolare riferimento alle ipotesi di cui ai precedenti artt. 11 e 12);

I casi elencati ai punti precedenti saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, Nausicaa S.p.A., oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione



prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 15 Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la Società contesterà per iscritto, anche per PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

E' fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'appaltatore.

Art. 16 Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al contraente a mezzo pec.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.0

Art. 17 Clausola penale

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Società previo invio all'Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L'entità delle penali è stabilita nel Capitolato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Società, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

La Società provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Art. 18 Obblighi dell'aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. A tal fine, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

10

Art. 19 Obblighi di riservatezza e segretezza.

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune. In particolare il broker deve: - mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale - non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. Il Comune di Ferrara autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 20 Controversie e foro competente



Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art 21 Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, comprese quelle di registro e di bollo, se dovute, sono a totale carico della società aggiudicataria.

Art. 22 Osservanza delle disposizioni di legge

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi alle norme del Codice Civile, al Regolamento Comunale dei Contratti nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.